



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 120

del 22/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 16:23:23 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito **in modalità telematica in videoconferenza** il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO		X
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO		X
MANNUCCI LAURA	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		BATTINI VITTORIO		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 22 - Assenti n° 3

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: ROVAI VIOLA, GIACOMELLI LUCIANO, PICCHIELLI ANDREA, BALDI ANNA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- **Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Empoli è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- **Tenuto conto** che il Comune di Empoli si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/07/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;
- **Rilevato che** ATO Toscana Centro, in data 14/12/2020 prot. 80811, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2020;
- **Esaminato** il piano finanziario validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, così come integrata dalla delibera ARERA n. 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € 10.299.972,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- **Richiamata** altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- **Ritenuto** di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;
- **Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- **Ritenuto** per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, riportati nell'allegato A alla presente deliberazione che devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- **Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Ing. Alessandro Annunziati, e il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore VI "Servizi Finanziari e Sistemi Informatici" Dott.ssa Cristina Buti, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/12/2020 ;
- **Proposta** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti:

Presenti 22

Favorevoli 15

Contrari 7 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Chiavacci, Cioni B., Masi, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,

DELIBERA

1 . DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2 . DI PRENDERE ATTO del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 11.12.2020, cui si rimanda per i relativi allegati, e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR;

3 . DI ALLEGARE alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali:

- il PEF del Comune di Empoli redatto secondo i criteri del nuovo MTR (All. A);
- la Relazione ex art. 18.4 di accomex art. 18.4, MTR di accompagnamento al PEF per la concessione con Alia Servizi Ambientali SpA (All. B);

4 . DI DARE ATTO CHE il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

5 . DI PROVVEDERE al congruaggio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

6 . DI ALLEGARE al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione e con voti:

Presenti 22

Favorevoli 17

Contrari 5 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Chiavacci, Baldi)

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa .



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====